



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 3661/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 717 DEL 29/06/2020

Settore programmazione e gestione delle risorse
Servizio coordinamento del settore

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - APPLICAZIONE ART.106 D.LGS 50/2016 E SS.II.MM. EMERGENZA COVID 19 - CIG 7616102E2E

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Oristano, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio agli studenti residenti nelle frazioni e nelle zone extraurbane, garantisce il servizio di trasporto scolastico;
- il servizio è rivolto a tutti gli alunni residenti e non residenti frequentanti le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di 1° grado, site nel territorio del Comune di Oristano;
- il servizio è valutato e qualificato di pubblico interesse ed è necessario garantirne la continuità al fine di tutelare un pubblico interesse.

VISTE le proprie determinazioni n. 722 del 01.07.2019 e n. 1288 del 31.10.2019 con le quali sono state autorizzate le proroghe tecniche, nelle more dell'indizione e affidamento della nuova gara d'appalto, del contratto n. 11/2018 relativo all'affidamento del servizio di trasporto scolastico all'A.T.I. Fara S.r.l. di Oristano (mandatario) e impresa individuale Garau Mauro di Guspini (mandante) agli stessi patti e condizioni previsti per il contratto in essere e fino alla data del 31.12.2019.

RILEVATO che il 24 ottobre 2019 la scuola primaria di via F.lli Cairoli, servita dal servizio di trasporto scolastico è stata oggetto di un importante danno strutturale che ha comportato l'immediata chiusura parziale e dal 04.11.2019 la chiusura totale.

CHE in considerazione di quanto su esposto si è dovuto trovare una soluzione immediata per tamponare l'emergenza, distribuendo le classi nella scuola primaria di via Bellini, di via Solferino e nella scuola secondaria di via A. Diaz.

RILEVATO inoltre che la maggior parte degli alunni che utilizzano il servizio di trasporto



COMUNE DI ORISTANO

scolastico frequentano la scuola primaria di via F.lli Cairoli

TENUTO CONTO che per far fronte all'emergenza il servizio di trasporto scolastico è stato riorganizzato al fine di garantire a tutti gli alunni la regolare frequenza scolastica e di limitare il disagio e pertanto l'Ente ha dovuto riprogrammare con l'attuale gestore del servizio.

VALUTATO che le normali percorrenze delle linee di trasporto scolastico per e dalla scuola primaria saranno ripristinate solo alla riapertura della scuola per cui il competente settore LL.PP. non ha ancora stimato la riconsegna.

RITENUTO che in considerazione di quanto su esposto si era ritenuto di dover rivalutare la documentazione predisposta per l'indizione della gara d'appalto, garantendo nel contempo la normale funzionalità scolastica fino alla chiusura dell'anno scolastico 2019/2020, per cui fu opportuno garantire il servizio prorogandolo fino a giugno 2020.

CONSIDERATO CHE

- con propria determinazione n. 1515 del 12.12.2019 è stata autorizzata la proroga tecnica, nelle more dell'indizione e affidamento della nuova gara d'appalto, del contratto rep.n. 11/2018 relativo all'affidamento del servizio di trasporto scolastico all'A.T.I. Fara S.r.l. di Oristano (mandatario) e impresa individuale Garau Mauro di Guspini (mandante) agli stessi patti e condizioni previsti per il contratto in essere e fino alla data del 30.06.2020;
 - Pertanto il suddetto contratto giungerà a scadenza a breve e, per l'esattezza, il prossimo 30 giugno 2020;
 - l'appalto è necessario per assicurare il servizio essenziale di trasporto scolastico che riprenderà a settembre 2020;
 - il servizio è valutato e qualificato di pubblico interesse e pertanto è necessario garantirne la continuità;

Considerato inoltre che nel corrente anno è intervenuta l'emergenza Covid-19 e più precisamente:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di "rilevanza internazionale"; successivamente, il 13 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di "pandemia";
- il Governo della Repubblica il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, per sei mesi;
- ad oggi, l'intera nazione è ancora in "stato di emergenza", perlomeno, fino al termine del mese di luglio;
- lo "stato di emergenza" è tale da giustificare l'uso di strumenti che posticipano la scadenza dei contratti d'appalto, almeno per due ordini di ragioni:



COMUNE DI ORISTANO

✓ questo Ente ha dovuto assumere provvedimenti di riorganizzazione della gestione del proprio personale e dei flussi di lavoro attivando modelli di "lavoro agile" per imposizione dell'art. 87 del decreto legge 18/2020; tale decreto ha stabilito che, dal 17 marzo scorso, il "lavoro agile" sia la "modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni"; inoltre, sempre, l'art. 87 del DL 18/2020, ha prescritto di "limitare la presenza del personale negli uffici"; con conseguenze anche nell'espletamento delle pratiche ordinarie;

✓ le imprese non stanno certamente operando a pieno ritmo, sia per le restrizioni imposte dal Governo (cfr. DPCM 22/3/2020, art. 1 lett. a), sia per la necessità di limitare il contagio tra i lavoratori; pertanto, non è infondato ritenere che l'attuale stato di emergenza sia tale da incidere sulla effettiva capacità delle imprese di partecipare alle gare d'appalto; che una condotta prudente e consapevole consenta di posticipare la scadenza dei contratti in essere, in particolare, per l'erogazione dei servizi ritenuti essenziali;

- tali considerazioni, sono rafforzate per quei servizi ritenuti irrinunciabili, in quanto "essenziali" e di "pubblica utilità";
- tali servizi sono elencati dalla legge 146/1990; per gli enti locali, inoltre, vige l'Accordo collettivo nazionale dell'allora Comparto Regioni e Autonomie locali, sottoscritto il 19/9/2002;

VISTO l'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 secondo cui «*Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento*».

CONSIDERATO CHE:

- con la Delibera del 09/04/2020, n. 312, l'ANAC elenca una serie di comportamenti che le Stazioni appaltanti possono adottare in vigenza della situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 con particolare riferimento alle varie fasi della procedura di gara.
- Tali indicazioni dell'ANAC completano quanto previsto dalla Comunicazione UE del 01/04/2020 (Appalti pubblici d'urgenza: orientamenti della Commissione UE) che individua le opzioni e i margini di manovra possibili nell'ambito della normativa europea per l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi;
- le stesse sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale per il contenimento e la gestione



COMUNE DI ORISTANO

dell'epidemia.

- la Delibera n.312 del 09.04.202 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dove la parte I, punto 1 recita: “**Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte.**

Le stazioni appaltanti valutano la necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell’urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l’agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza. In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la *par condicio* tra i concorrenti”

VISTE le ordinanze Regionali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19»;

VISTE le misure urgenti contenute nei provvedimenti succitati, volte a contrastare la diffusione dell’epidemia attraverso la restrizione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale;

VISTO l’obbligo posto a carico delle pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

VISTO l’obbligo, posto a carico delle attività produttive e professionali di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

CONSIDERATA l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020, alle procedure di evidenza pubblica finalizzate all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016;

CONSIDERATA la necessità, per le stazioni appaltanti di garantire lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016, ritenuti essenziali;

CONSIDERATA l’incidenza delle misure introdotte con i provvedimenti succitati sullo svolgimento delle suddette procedure, nonché sull’esecuzione delle relative prestazioni;

VALUTATA la necessità di differire l’avvio della procedura di gara già programmata



COMUNE DI ORISTANO

tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza come dalle indicazioni dell'ANAC

CONSIDERATO che è prioritario per l'Amministrazione, adottare tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la *par condicio* tra i concorrenti

VISTI:

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18. Agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto Legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
 - l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" COME MODIFICATO DALL'ART. 74 DEL Decreto Legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo. n. 126/2014;
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità.
- lo Statuto Comunale.
- il Documento Unico di Programmazione triennio 2020-2022 e il bilancio di previsione 2020/2022 con relativi allegati approvati con deliberazione del C.C. n. 17 del 05/05/2020;
- il Piano Esecutivo di Gestione - Piano dettagliato degli obiettivi e piano delle performance triennio 2020-2022 approvato con deliberazione della G.C. n. 84 del 03.06.2020.
- il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2020.
- Visto il decreto del Sindaco n. 57 del 21/12/2018 con il quale si assegna alla Dr.ssa Maria Rimedia Chergia la direzione del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse.

Richiamati gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011.

Richiamati la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in



COMUNE DI ORISTANO

controllo pubblico”, integrato dal D.Lgs. 97/2016.

Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08.01.2013.

Visto il nuovo Regolamento UE n° 679/2016 e il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” emanate dal Garante.

Dato atto che secondo la giurisprudenza, la proroga:

- è preordinata al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio di trasporto scolastico, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del contraente al quale affidare, previa stipula di un nuovo rapporto negoziale, il servizio;
- è un istituto adoperabile dalle amministrazioni per il tempo strettamente necessario a completare procedure di gara già indette o ad avviarle ed ultimarle ex novo;
- è uno slittamento nel tempo alla scadenza del rapporto contrattuale, mantenendo invariate per il resto le altre clausole contrattuali.

Visto il piano preventivo di spesa dal quale risulta una spesa di € 388.173,82 iva e oneri compresi;

Valutata la situazione in cui si trova il responsabile del procedimento non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi.

Visto altresì l’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall’art. 3 comma 1, lettera d), legge n. 213/2012 e recante “Controllo di regolarità amministrativa contabile”, ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e obbligatorio parere a riguardo.

DETERMINA

- a) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- b) di autorizzare la proroga, al solo scopo di superare lo stato di emergenza da Covid-19 assicurando continuità nell’erogazione di un servizio essenziale, quale il trasporto scolastico, del contratto rep. n. 11/2018 relativo all’affidamento del servizio di trasporto scolastico all’A.T.I. Fara S.r.l. di Oristano (mandatario) e impresa individuale Garau Mauro di Guspini (mandante) agli stessi patti e condizioni previsti per il contratto in essere e con



COMUNE DI ORISTANO

decorrenza dal 01 settembre 2020 al 30 giugno 2021;

- c) di impegnare allo scopo la somma di € 388.173,82 Iva inclusa in favore dell'A.T.I. Fara S.r.l. di Oristano e Impresa individuale Garau Mauro di Guspini, per far fronte alla spesa del servizio in oggetto;
- d) di dare atto che la spesa è imputata come segue:

Miss	Prog	Tit.	Macroagg.	Esercizio	cap/art	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
4	6	1	103	2020	2400	€ 155.269,56	1.03.01.15.000	1.03.01.15.002
4	6	1	103	2021	2400	€ 232.904,34	“	“

- e) 4. di dare atto che il cronoprogramma di spesa è quello sotto riportato

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE		ESERCIZIO DI PAGAMENTO	
2020	€ 155.269,56	2020	€ 155.269,56
2021	€ 232.904,34	2021	€ 232.904,34

- f) **di accertare**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
- g) Di dare atto che il Cig attribuito alla presente procedura originario è 7616102E2E;
- h) Di dare atto che entro il corrente esercizio si procederà alla pubblicazione del Bando di gara, conseguentemente anche alle probabili linee guida che il Governo potrebbe emanare;
- i) di disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi il presente affidamento che la ditta affidataria, dovrà assolvere agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, mediante presentazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica;
- l) di dare atto, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136;



COMUNE DI ORISTANO

Di dare atto che :

- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di Giunta n. 198. Del 17/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.
- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel caso di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- L'aggiudicatario attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della suddetta norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'istruttore

MADEDDU ANGELA MARIA

**Sottoscritta dal Dirigente
CHERGIA MARIA RIMEDIA
con firma digitale**



COMUNE DI ORISTANO

Informazioni aggiuntive	Gruppo	Categoria	C.D.C.
Riferimenti ai Centri di Costo	4	6	12
Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore			
Autorizzazione variazione stanziamento CDC			